

Bando per l'erogazione dei contributi regionali " Per prevenire e combattere il fenomeno dell'usura". Legge Regionale n. 23 del 24.08.01

Aree interessate: Tutto il territorio regionale del Lazio.

Obiettivo: Consentire uno sviluppo economico e sociale libero da condizionamenti illegali e promuovere interventi di solidarietà volti a prevenire e combattere il fenomeno dell'usura.

Articolo 1

(Fondo)

Per l'attuazione delle finalità indicate nell'obiettivo, la Regione Lazio, con propria L.R. 23/01, ha costituito un fondo con dotazione annua di euro 1.032.913,18 per gli anni 2003 e 2004.

Articolo 2

(Destinatari del fondo)

Sono destinatari del fondo di Cui all'art.3, comma 2 e 3 della L.R. 23/01:

- A) i Confidi che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15 comma 2, della Legge del 07.03 1996 n. 108 e successive modificazioni.
- B) Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione. del fenomeno dell'usura, disciplinate dall'art. 15 comma 6 della L. 108/96 e successive modificazioni.
- C) Le associazioni ed organizzazioni di assistenza e solidarietà in favore di soggetti danneggiati da attività estorsive disciplinate dai D.M. n. 614 del 07/09/1994 e n. 451 del 21/10/1999 emanati dal Ministro degli Interni di concerto con il Ministro della Giustizia.

Tali soggetti possono accedere al fondo con le modalità previste dall'art. 4. L.R. 23/01

Articolo 3

(Requisiti di ammissibilità)

I destinatari del fondo:

- devono avere sede legale nel territorio della Regione Lazio da almeno sei mesi dalla data di presentazione della domanda relativa al presente bando,
- avere previsto nei propri statuti la possibilità di effettuare gli interventi di cui all'art. 3 della L.R. 23/01.

I beneficiari del fondo (art. 5 L.R. 23/01) devono essere residenti nel territorio della Regione Lazio.

Articolo 4

(Interventi finanziabili)

Gli interventi assistiti dal fondo concernono:

1. Una quota destinata a finanziare i seguenti interventi:

a) le attività di prestazione di garanzia alle banche, agli istituti di credito ed agli intermediari finanziari che concedono finanziamenti per la prevenzione del fenomeno dell'usura a copertura:

- 1) della parte del finanziamento non garantita a norma dell'art. 15, comma 2, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) e successive modificazioni,
- 2) del finanziamento non garantito in tutto o in parte, a norma dell'art. 15, comma 6, della L. 108/1996 e successive modificazioni;

b) l'anticipazione entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento non superiore al 50 per cento, dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificatamente documentate;

c) l'integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesso dal commissario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura ai sensi dell'art. 14, comma 3, della L. 108/1996 e successive modificazioni fino alla concorrenza del 100 per cento dell'importo stesso.

2. Una seconda quota è destinata a finanziare i seguenti interventi:

- a) le prestazioni di assistenza legale finalizzata a sostenere i soggetti vittime del delitto di usura, nonché, di specifica consulenza professionale finalizzata a sostenere i soggetti potenziali vittime dell'usura;
- b) il potenziamento dell'organizzazione dell'attività degli enti di cui all'art.4, la formazione di personale specializzato e l'attività informativa sugli interventi mediante utilizzazione di una somma non superiore al 10 per cento di quella concessa ai sensi della lettera a).

Articolo 5

(Criteri per la ripartizione del fondo)

In sede di prima applicazione della L.R. 23/01, il 40 per cento del fondo è destinato a finanziare gli Interventi di cui al comma 1, dell'art. 4 del presente bando, il restante 60 per cento è destinato agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 4 del presente bando.

Il fondo di cui all'articolo 2, della L.R. 23/01, è ripartito tra i destinatari indicati dall'articolo 4, della stessa legge, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) in sede di prima applicazione della legge regionale 23/01, le quote di cui all'articolo 3 sono concesse in parti uguali;
- b) a decorrere dal secondo anno di applicazione della legge regionale 23/01 le quote di cui all'articolo 3 sono concesse in proporzione delle somme utilizzate nell'anno precedente.

Articolo 6

(Contenuto della domanda)

La domanda deve contenere i seguenti elementi

- a. Nome dell' Associazione e/o Fondazione e/o Confidi;
- b. Data e luogo di costituzione;
- e. Nome del Legale rappresentante;
- d. indirizzo della sede legale;
- e. indicazione dell'intervento cui si intende accedere;
- f. Possesso della residenza nella Regione Lazio dei beneficiari.
- g. Esperienza sul territorio, adeguatamente documentata, con l'indicazione del tipo di intervento,

Articolo 7

(Presentazione delle domande)

La domanda va redatta su carta libera attenendosi alle indicazioni contenute nel modello allegato al presente bando. Il modello allegato è disponibile nella sezione bandi di gara sull'indirizzo internet della Regione Lazio: www.regionelazio.it e/o su quello di Unionfidi Lazio -S.p.A.: www.unionfidi.it

La domanda deve recare la firma autografa del legale rappresentante e deve essere presentata a mezzo raccomandata postale e/o agenzia recapiti autorizzata con avviso di ricevimento e indirizzata a Unionfidi Lazio S.p.A., Via Bellini n. 22 - 00198 Roma.

La domanda va spedita entro 60 giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio del presente bando.

La data di spedizione e' comprovata dal timbro dell'ufficio postale e/o da ricevuta di spedizione prodotta dall'agenzia di recapito autorizzata.

Possono essere ammesse le domande presentate con raccomandata a mano, regolarmente affrancate e con timbro postale di annullo.

Qualora il termine di presentazione scada in giorno festivo, la scadenza si intende spostata al primo giorno feriale immediatamente successivo.

Il legale rappresentante è tenuto a comunicare a mezzo raccomandata ogni variazione dell'indirizzo al quale intende ricevere comunicazioni.

L'Unionfidi Lazio non è responsabile della mancata ricezione della domanda dovuta ad eventuali disguidi o ritardi postali, né della mancata ricezione da parte dei destinatari del fondo, di comunicazioni a loro dirette per inesatta o non chiara indicazione, nella domanda dei dati anagrafici o dell'indirizzo.

Articolo 8 (Documentazione)

Alla domanda va allegata la seguente documentazione:

- 1) Statuto e/o atto costitutivo conformi, e/o la dichiarazione di aver consegnato i citati documenti all'autorità che ha provveduto al riconoscimento.
- 2) Documentazione comprovante il riconoscimento e/o l'iscrizione all'albo previsto dalla legge.
- 3) Documentazione comprovante l'istituzione del fondo speciale antiusura ex L. 108/96 (per i Confidi).
- 4) Copia del bilancio chiuso prima della data di presentazione della domanda (per i Confidi) e copia di rendiconto patrimoniale aggiornato (per le Fondazioni e Associazioni).
- 5) Programma di utilizzo del, contributo con indicazione delle iniziative già realizzate.

- 6) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio (per i Confidi).
- 7) Elenco aggiornato associati (per le Associazioni).

Articolo 9

(Modalità di attuazione e gestione)

Unionfidi curerà la registrazione delle domande e le predisporrà alla valutazione del Comitato Tecnico, previsto dalla convenzione tra Regione Lazio e la stessa Unionfidi.

Il Comitato Tecnico verificherà la conformità delle richieste, predisporrà l'elenco dei destinatari ammessi indicando le quote assegnate.

Unionfidi convocherà i destinatari ammessi per la stipula della convenzione prevista dall'art. 8 comma 2 della L.R.23/01.

Articolo 10

(Cause di esclusione)

Sono cause di esclusione:

- 1) omissione nella domanda degli elementi richiesti;
- 2) la spedizione della domanda oltre il 60° giorno successivo a quello di pubblicazione del bando.
- 3) La mancata sottoscrizione della convenzione UNIONFIDI LAZIO S.P.A., di cui all'art.8 comma 2 L.R. 23/01.

Articolo 11

(Informazioni)

Rivolgersi per informazioni e chiarimenti alla Unionfidi S.p.A. -Tel. 06/853391 - Fax 06/85300728.

Articolo 12

(Disposizioni generali)

Per tutto quanto non previsto nel presente bando, farà fede quanto Contenuto nella L.R. 23701 e nella convenzione tra Regione Lazio e Unionfidi Lazio S.p.A. (deliberazione della regione Lazio n. 1044, pubblicata il 30/09/02 nel supplemento ordinario n. 8 al B.U.R.L. n, 27).